



TRIBUNALE DI LIVORNO

Sezione fallimentare

Il Tribunale fallimentare, al fine di rendere quanto più omogenea possibile la gestione delle procedure concorsuali, ritenuto opportuno offrire ai creditori che intendono insinuarsi al passivo un vademecum per la redazione della relativa domanda e ai curatori delle linee guida per la redazione del progetto di stato passivo (salva, ovviamente, ogni valutazione del giudice delegato e del tribunale in caso di opposizione allo stato passivo e tenendo conto che si tratta di criteri sempre suscettibili di modifiche, alla luce dei mutamenti normativi e giurisprudenziali) invita gli stessi ad attenersi ai seguenti

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

(ver. 1.1 – marzo 2017)

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL CREDITO

A. Titoli in generale

1. **decreto ingiuntivo** (anche in copia), purché definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento; per il precetto, spese indicate in precetto solo se è stata tentata (anche con esito negativo) l'esecuzione forzata ai danni del fallito;
2. **sentenza di condanna anche non definitiva** (anche in copia), purché depositata prima della dichiarazione di fallimento;
3. **assegni e cambiali** sempre in originale (cfr. 44 legge assegni);
4. **contratto rogato da notaio o scrittura privata autenticata** (anche in copia).
5. **scritture private** contenenti riconoscimento di debito, purché con data certa anteriore al fallimento desumibile da elementi non riferibili al fallito (cfr. Cassazione civile sezione III, 17 gennaio 2014, n.883): a titolo esemplificativo, quanto alla data certa, da protesto del titolo; da

timbro postale a secco (non adesivo) apposto sulla medesima pagina contenente la scrittura; da registrazione della scrittura; dalla morte o dall'impedimento permanente del soggetto che ha apposto la sottoscrizione);

B. Categorie di creditori

1. forniture

- copia fattura
- documento di trasporto, salvo il caso di fattura accompagnatoria; i documenti devono essere sottoscritti dal destinatario ovvero anche solo dal vettore.

Irrilevante l'estratto autentico delle scritture contabili.

Nei confronti del curatore non ci si può avvalere dell'efficacia probatoria riconosciuta ai libri contabili ex artt. 2709 e 2710 cc (Cassazione, sez. VI ord. 23-04-2013 n. 9764).

2. rapporti bancari

- copia contratto di conto corrente (ovvero contratto di conto anticipi o contratto di sconto)
- estratti conto bancari, anche scalari, purché sempre completi dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura.

Irrilevante la dichiarazione ex art. 50 d.lgs. 385/1993;

3. mutuo

- contratto di mutuo
- piano di ammortamento
- nel caso di mutuo ipotecario il creditore dovrà allegare il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 2855 c.c. e il credito andrà ammesso secondo i criteri stabiliti dall'art. 54 u.c. l.fall.;

4. somministrazione

- contratti (luce, acqua, gas, ovvero concernenti servizi pubblici erogati da gestori pubblici o concessionari)
- fatture;

5. leasing

- contratti di leasing con data certa anteriore al fallimento
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- piano di ammortamento che indichi le rate pagate e quelle insolute, nonché la sorte capitale distinta dagli interessi;

- eventuale comunicazione di risoluzione del contratto avente data certa anteriore al fallimento (ad es. racc. con avviso di ricevimento regolarmente recapitata al destinatario).

Nel caso in cui il contratto sia stato risolto prima del fallimento non trova applicazione la disciplina dell'art. 72 quater l.fall. (cfr. Cass. n. 11293 del 2011) e sarà necessario determinare la natura del leasing, se traslativo o di godimento, al fine di applicare, nel caso di leasing traslativo, la disciplina dell'art.1523 c.c. con conseguente obbligo per il creditore di restituire le rate riscosse e considerata l'avvenuta restituzione del bene, salvo il riconoscimento di un "equo compenso" per il godimento del bene, essendo invece esclusa la ripetibilità dei canoni in caso di leasing di godimento (cfr. tra le più recenti Cass. n. 19732/2011; cfr. ad es. Cass. n. 23324/11; Cass. n.73/2010).

Nell'ipotesi, invece, in cui il rapporto sia pendente alla data del fallimento, troverà applicazione la disciplina dell'art.72 quater ed il Curatore, prima della verifica, dovrà prendere posizione in ordine all'opportunità di sciogliersi o meno dal rapporto.

6. prestazioni intellettuali:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti ricevuti;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività svolta, completa della documentazione probatoria.

Non è necessaria la parcella vistata dall'ordine competente.

7. Prestazioni di lavoro subordinato

- contratto di lavoro data di assunzione;
- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva maturata al 31/12/2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data;
- calcolo ultime tre mensilità precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- redditi dei due anni precedenti (la data di risoluzione del rapporto di lavoro);
- indicazioni di quanto richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso (produrre lettera di licenziamento) e a titolo di altre retribuzioni non percepite;

Le somme devono essere tutte indicate al netto delle trattenute previdenziali, sindacali etc., ed al lordo delle ritenute fiscali.

8. Rapporti di agenzia

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e art. 45 l.fall.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti per provvigioni ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

9. Artigiani

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia dichiarazioni dei redditi (quadro relativo al volume d'affari IVA) relative agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- bilancio relativo agli anni in cui è sorto il credito;
- estratto libro matricola;
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

10. Coltivatori diretti

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

11. Enti o cooperative di produzione

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è sorto il credito;
- libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

12. Cooperative agricole

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;

- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è sorto il credito;
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

13. Società di fornitura di lavoro temporaneo

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

14. Creditori ipotecari

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.

15. Creditori pignorati

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

16. Domande di rivendica

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DI PIÙ FREQUENTE APPLICAZIONE

C. Interessi

1. Interessi ex d.lgs. 231/2002

in ossequio a Cass. 5.5.2016, n. 8979, saranno riconosciuti – previo accertamento della debenza da parte del g.d. – solo fino alla sentenza di fallimento (anche se non consacrati in un titolo definitivo)

2. Creditori privilegiati:

a) Creditori assistiti da privilegio generale e spese:

gli interessi sono ammessi in privilegio sino alla data della dichiarazione di fallimento ed in chirografo per il periodo successivo.

b) Crediti garantiti da pegno e ipoteca:

Gli interessi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 c.c.

3. Crediti di lavoro

Gli interessi si calcolano dalla maturazione del diritto fino alla data di esecutività dello stato passivo.

D. Spese per prestazioni professionali

1. Spese per prestazioni professionali a favore del fallito

Per ottenere il privilegio ex art. 2751 bis c.c. è necessario produrre documentazione che dimostra che la richiesta è relativa agli ultimi due anni di prestazione.

Le spese vive, il contributo cassa previdenza (ad eccezione di quello dei commercialisti) e l'IVA non godono di privilegio.

2. Spese legali liquidate nel titolo ottenuto contro il fallito e successive

Si ammettono in chirografo (non con privilegio ex 2751 bis).

3. Spese legali fase prefallimentare

Si ammettono in chirografo (non con privilegio ex 2751 bis).

4. Spese legali per la domanda di insinuazione al passivo

Non vengono ammesse, ad eccezione delle spese vive documentate.

E. Rivalsa IVA (artt. 2758, comma 2, e 2772, comma 3, c.c.)

Deve essere indicato il bene su cui si intende esercitare il privilegio

1. Per prestazioni di servizi

Non è riconoscibile quanto non è individuabile il bene specifico cui il servizio si riferisce

2. Per cessione di beni

- Non riconoscibile se accede a beni consumabili
- Non riconoscibile se, al momento del riparto, il bene non è presente nella massa (Cass. S.U. 16060 del 20.12.2001)

Il giudice delegato

dott. Gianmarco Marinai